

- 1) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente, a sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, da fatto proprio o da fatto delle persone addette o degli allievi medesimi dall'esercizio della scuola.
La presente polizza è stipulata anche per conto e nell'interesse del Preside e di tutto il personale scolastico, docente e non docente (in seguito detti Assicurati) e vale, per la Responsabilità Civile derivante ai predetti soggetti, in relazione all'attività dagli stessi svolta presso la scuola suddetta.
- 2) La Compagnia si obbliga a tenere indenni il Contraente e gli Assicurati delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare:
 - 1° per rivalsa da parte dello Stato, rimanendo esclusi in ogni caso i danni arrecati direttamente allo Stato;
 - 2° per danni verificatisi durante lo svolgimento delle attività previste dal D.P.R. 31/05/1974 n. 416 (Decreti Delegati) e seguenti.
- 3) Si prende e si dà atto che:
 - a) sono considerati Assicurati i genitori e gli alunni, in relazione all'attività scolastica dai medesimi svolta con riferimento anche a quanto disposto dai succitati Decreti;
 - b) sono considerati terzi fra loro il Preside, gli insegnanti, i genitori, gli alunni ed il personale non docente;
- 4) La garanzia si estende alla Responsabilità Civile derivante al Contraente e agli Assicurati:
 - 1° per sinistri verificatisi durante passeggiate, gite (anche effettuate all'estero), visite scolastiche ed altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dalla Scuola;
 - 2° per danni cagionati da persone di cui il Contraente e gli Assicurati si avvalgano nell'esercizio delle attività scolastiche;
 - 3° in conseguenza della somministrazione di cibi, bevande e prodotti farmaceutici e delle prestazioni di pronto soccorso;
 - 4° per la Responsabilità Civile derivante ai genitori degli allievi per danni da questi involontariamente cagionati a terzi durante il tragitto da casa-scuola e viceversa (per il tempo necessario), esclusi comunque i danni derivanti dalla guida di ciclomotori e/o di veicoli a motore in genere.
- 5) L'Assicurazione vale infine per i rischi derivanti dalla conduzione (esclusa la proprietà) dei fabbricati e degli impianti ed attrezzatura scolastica, compresa la relativa manutenzione ordinaria.
- 6) A titolo di massima chiarezza contrattuale, si conferma, e comunque si dà atto, che sono esclusi i rischi derivanti dall'uso e/o della circolazione di veicoli a motore, aeromobili, natanti, i danni da furto e quelli a cose in consegna e custodia del Contraente e degli Assicurati a qualsiasi titolo o destinazione.



- 7) L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale sotto riportato per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la Responsabilità Civile di più Assicurati.
- 8) Il premio lordo per ogni alunno, sia per anno o frazione di anno scolastico è pattuito in Euro 0.57.=.

MASSIMALI

EURO 1.550.000

per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose e/o animali di loro proprietà, ma con il limite di:

EURO 1.550.000

per ogni persona sinistrata, e di

EURO 1.550.000

per danni a cose e/o animali, anche se appartenenti a più Persone.